

**DOMANDA D'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI  
DELLA CORTE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE D'APPELLO**

La domanda va presentata dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari. Legge 10 aprile 1951 n. 287

*Al Sindaco del Comune di Casamassima  
Ufficio Elettorale  
PEC: comune.casamassima@pec.it*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a Casamassima in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_ pec/email \_\_\_\_\_  
tel/cel. \_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 L. 10/04/1951, n.  
287 e s.m.i

**C H I E D E**

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di:



**CORTE DI ASSISE**



**CORTE DI ASSISE D'APPELLO**

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità**

**D I C H I A R A**

- a) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
- b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 della L. 287/1951 (\*)
- d) di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni;
- e) di essere in possesso del titolo di studio di:

**licenza media** (*necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici di Corte di Assise*);

**diploma di maturità** (*necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici di Corte di Assise d'Appello*);

conseguito in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

**Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016:**

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

**ALLEGÀ: fotocopia del documento di identità ; fotocopia del titolo di studio .**

Casamassima, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2025  
(data)

**IL RICHIEDENTE**

**(\*) INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE** (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951) :

**Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:**

- a) i magistrati e in generale i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi d'ogni Ordine e Congregazione